

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 23-07-2015

OGGETTO: GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO O PRIVATO IN USO AD ASSOCIAZIONI IN OCCASIONE DI FESTEGGIAMENTI - ATTO DI INDIRIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, intese a richiamare persone sul territorio e favorire la crescita della comunità;
- Nell'ambito della strumentazione urbanistica, con particolare riferimento all'art. 38 delle N.T.A del vigente PRG, tutte le zone "F" costituiscono una risorsa primaria, a valore ed interesse pubblico, per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative, sportive, ecc. dove le associazioni promuovono ed organizzano le proprie attività ed iniziative, in occasione di festività o ricorrenze legate alla tradizione dell'ambito territoriale che rappresentano;
- Per lo svolgimento di tali manifestazioni, le associazioni utilizzano chioschi a carattere precario ed elementi prefabbricati per la mescita e per il ristoro, installati in ambiti destinati ed appositamente dedicati a funzioni di interesse generale.
- La corretta gestione di tali ambiti, siano essi di proprietà pubblica o privata, in termini di sicurezza e legittimità, assume rilevanza sia per l'Amministrazione che concede tali occupazioni ed usi, sia per gli operatori e volontari che vengono sulle medesime ad operare, sul presupposto che permangano le finalità e le caratteristiche di fruizione per scopi condivisi, non speculativi e di promozione sociale.
- In tal senso l'Amministrazione Comunale intende fornire idoneo atto di indirizzo, utile agli uffici preposti, in ordine alla gestione delle aree pubbliche e di uso pubblico o private, in uso alle associazioni Pro Loco e similari, dove vengono allestite attrezzature e manufatti per gli scopi sopradescritti;

Rilevato che:

- La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, per individuare la natura di provvisorietà di un'opera, prevalga il criterio funzionale, per cui un manufatto o struttura confinata di protezione può anche non essere stabilmente infissa al suolo ma, se è finalizzata a soddisfare esigenze continuative, assume il carattere di edificio con relativa normativa di riferimento;
- In via generale sono infatti assoggettate al rilascio del titolo abilitativo, non solo le opere fisse al suolo, ma tutte quelle consistenti nella modificazione del medesimo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica.
- In via particolare va tuttavia evidenziato che il carattere di "amovibilità" tecnica contiene e definisce alcune peculiarità che vanno ad incidere sulle modalità di allestimento, sul mantenimento dei requisiti di sicurezza ed igiene. Tale condizione sostanzia sul piano giuridico una situazione "ibrida" che impone all'Amministrazione concedente di definire e completare un quadro di riferimento univoco e certo.
- Ai fini del presente atto di indirizzo vanno pertanto ribaditi i seguenti elementi:
 1. L'area pubblica o privata di uso pubblico ed i manufatti che vi sono installati costituiscono una unità giuridica contraddistinta esclusivamente da usi generali e collettivi ed in tal senso possono essere invocate condizioni di derogabilità per pubblico interesse.
 2. Gli eventi e manifestazioni di pubblico interesse possono determinare situazioni di derogabilità come definito dalla normativa di riferimento.
 3. L'accertamento della derogabilità spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale a fronte di dichiarate ed evidenti motivazioni esposte dalle associazioni per i singoli eventi, nelle singole istanze.
 - a. La derogabilità può determinare, in caso di eventi diversi da svolgersi con medesimi manufatti, la possibilità di mantenere eretti gli stessi anche nei periodi di non utilizzo, al fine di evitare montaggi e smontaggi disagiati, a condizione che

vengano ribadite e/o mantenute tutte le condizioni tecnico giuridiche e fisiche di prima installazione, ovvero la loro reiterazione a norma di Legge.

- b. Ogni utilizzo dei manufatti per finalità diverse da quelle aventi interesse generale e non regolarmente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione, o in orari non descritti nelle istanze e relativi cronoprogrammi degli eventi, manifestazioni, ecc. comporterà l'inibizione all'uso del manufatto, con applicazione delle sanzioni e provvedimenti conseguenti.

Visto il D.P.R 380/2001;

Vista la L.R. 11/2004;

Sentita la commissione urbanistica in data 21.07.2015 che ha condiviso la necessità di procedere nel senso indicato dal presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Sentita la relazione di e la discussione che segue:

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n.

Votanti: n.

Favorevoli: n.

Contrari: n.

Astenuti: n.

DELIBERA

- 1) di formulare Atto di indirizzo per le finalità indicate in premessa così specificato:

- l'uso dei manufatti di cui in premessa è sempre subordinato a:

- 1. richiesta di autorizzazione amministrativa per l' utilizzo indirizzata al comune per svolgimento di specifica attività o mero utilizzo con descritte le finalità sociali, culturali, o di altro interesse generale legato agli obiettivi statutari, il crono-programma e modalità d'uso e svolgimento della manifestazione;*
- 2. attestazioni di corretto montaggio, regolarità impianti, presenze , misure di prevenzione e sicurezza, garanzie, ecc, che ne sostanziano l'AGIBILITA' per il tempo richiesto e determinato da un atto amministrativo.*

- il corretto montaggio del manufatto ed i certificati di omologazione/collaudato **non costituiscono requisito unico e sufficiente per l'utilizzo;***
- la presenza di manufatti di ricovero delle persone (tendoni) e relativi impianti **non costituisce attrezzatura di libero uso** al soggetto detentore o concessionario dell'area per il solo fatto che esistono.*

In ogni caso la presenza continuativa di tali attrezzature sul suolo, seppur inutilizzate, determinano in capo al concessionario precisi obblighi, ovvero:

- a. Custodia del manufatto e allestimento di misure atte a scongiurare ed inibire l'ingresso da parte di chiunque;*
- b. L'accesso al manufatto è consentito solo per l'allestimento delle misure di cui al punto 1. e la normale manutenzione dello stesso;*
- c. Ogni uso del manufatto privo dei requisiti richiesti, e non autorizzato, comporta violazione di Legge per occupazione di luoghi e locali di uso pubblico in assenza di agibilità .*

- d. *Se non inibite all'uso le attrezzature fisse delle associazioni sono da considerare come **abusive** con l'applicazione delle sanzioni di Legge conseguenti in capo ai concessionari/detentori e proprietari delle aree su cui sono installati.*
- e. *Il gestore responsabile dovrà sottoscrivere un chiaro disciplinare con i contenuti ed obbligazioni di cui sopra.*
- f. *Ogni utilizzo dei manufatti per finalità diverse da quelle aventi interesse generale e non regolarmente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione, o in orari non descritti nelle istanze e relativi cronoprogrammi degli eventi, manifestazioni, ecc. comporterà l'inibizione all'uso del manufatto, con applicazione delle sanzioni e provvedimenti conseguenti*

2) Di incaricare gli uffici preposti di dare esecuzione alla presente deliberazione e di predisporre gli atti conseguenti.